

**CONTRATTO DI SERVIZIO**  
tra  
**“AZIENDA SOCIALE CREMONESE”**

e il

**COMUNE DI \_\_\_\_\_**

**PREMESSO CHE:**

- 1) in data 28 febbraio 2009, l’Azienda Speciale Consortile AZIENDA SOCIALE CREMONESE, (di seguito denominata “AZIENDA SOCIALE CREMONESE”) è stata costituita ai sensi dell’articolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 per volontà dei Comuni di Acquanegra Cremonese, Annicco, Azzanello, Bonemerse, Bordolano, Cappella Cantone, Cappella de’ Picenardi, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelveverde, Castelvevisconti, Cella Dati, Cicognolo, Corte de’ Cortesi con Cignone, Corte de’ Frati, Cremona, Crotta d’Adda, Derovere, Formigara, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Gerre de’ Caprioli, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Isola Dovarese, Malagnino, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve d’Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d’Oglio, San Bassano, San Daniele Po, Scandolara Ripa d’Oglio, Sesto ed Uniti, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Vescovato, Volongo;
- 2) ~~che~~ dal 01/01/2020 è entrato a far parte della compagine sociale il Comune di Torre de’ Picenardi;
- 3) il Comune di \_\_\_\_\_ ha aderito alla costituzione di AZIENDA SOCIALE CREMONESE con la propria deliberazione consiliare n. ... del .../.../2009, approvando lo STATUTO AZIENDALE e la CONVENZIONE COSTITUTIVA, nella quale si evince che la stessa Azienda realizza con la propria azione gli indirizzi ed i programmi concordati tra gli enti fondatori;
- 4) lo STATUTO AZIENDALE stabilisce che AZIENDA SOCIALE CREMONESE:
  - a) è l’Ente Strumentale dei Comuni aderenti, che mantengono propria la titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali (v. art. 2 co. 1 dello Statuto), ai sensi dell’art. 128 e ss. del d.lgs. n. 112/1998;
  - b) è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale;
  - c) è deputata, nei casi e nella misura in cui gli enti aderenti intendano avvalersene, all’erogazione di servizi sociali, assistenziali, educativi, sociosanitari e sanitari e più in generale alla gestione associata dei servizi alla persona. Nello specifico:
    - c.1) attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini (quest’ultime in eventuale coordinamento con l’A.T.S. territorialmente competente ovvero le A.S.S.T. in casi specifici);
    - c.2) interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento riguardanti le attività dell’Azienda;
    - c.3) interventi con finalità di promozione dei diritti di cittadinanza;
    - c.4) interventi e servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell’Ambito territoriale di Cremona;

**AZIENDA SOCIALE CREMONESE**

C.F. 93049520195 - P.I. 01466360193  
Via Sant’Antonio del Fuoco, 9/a – 26100 Cremona  
Tel. 0372/803428 – fax 0372/803448  
[protocollo@azienasocialecr.it](mailto:protocollo@azienasocialecr.it)  
[www.azienasocialecr.it](http://www.azienasocialecr.it)

*Responsabile della presente comunicazione:*

*Il Direttore Generale  
Dr. Graziano Pirota*

Prot. n. vedere segnatura laterale Pag.1 di 8

- d) garantisce, con la propria attività:
- la gestione dei servizi alla persona, in nome e per conto dei Comuni aderenti, e nei limiti del contratto di servizio tra le parti, tenendo conto delle specificità territoriali, evitando sovrapposizioni, duplicazioni e parcellizzazioni;
  - la promozione delle politiche d'integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria tra tutti gli Enti aderenti, per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza, imparzialità e appropriatezza;
  - la gestione dei finanziamenti messi a disposizione dagli enti aderenti ovvero altri soggetti, per l'attuazione necessaria del sistema integrato dei servizi sociali;
  - la promozione motivata dell'omogeneità dell'offerta dei servizi ai livelli di spesa e alle forme di compartecipazione dell'utenza, in applicazione della normativa vigente predisponendo, se richiesta, una regolamentazione sovracomunale ovvero fornendo adeguate informazioni ai singoli enti aderenti, che questi discrezionalmente considerano ai fini della stesura del Regolamento comunale in materia;
  - lo sviluppo dell'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni, in relazione al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi del territorio;
- e) stabilisce altresì che:
- i servizi gestiti da AZIENDA SOCIALE CREMONESE sono diffusi ed erogati nei confronti di tutti i cittadini residenti nel territorio degli Enti consorziati (v. l'art. 5 co. 1 dello Statuto);
  - AZIENDA SOCIALE CREMONESE, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, esercita le proprie funzioni in forma diretta ovvero indiretta, nel rispetto dei limiti statutari e della normativa vigente (v. l'art. 5 co. 2 dello Statuto);

**RICORDATO** che per il raggiungimento delle sopra citate finalità, AZIENDA SOCIALE CREMONESE si attiene agli obiettivi specifici e strategici condivisi fra gli enti sottoscrittori del presente CONTRATTO DI SERVIZIO, definiti nei PIANI PROGRAMMA annuali e nei PIANI DI ZONA triennali.

**DATO ATTO** che il presente CONTRATTO DI SERVIZIO è redatto conformemente a quanto indicato nell'art. 114 co. 8 del T.U.E.L. di cui al d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i e disciplina i rapporti giuridici ed economici tra il COMUNE DI \_\_\_\_\_ e AZIENDA SOCIALE CREMONESE;

**ATTESO** che il presente CONTRATTO DI SERVIZIO definisce:

- l'accordo espresso tra le parti contraenti (riguardo agli obiettivi generali/specifici da perseguire e le obbligazioni assunte dalle parti contraenti);
- la causa del contratto (intesa come giustificazione di esso nei confronti dell'ordinamento giuridico);
- l'oggetto del contratto (ad esempio le prestazioni erogabili dall'Azienda e le loro caratteristiche);
- il periodo di validità relativo;
- le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo.

**AZIENDA SOCIALE CREMONESE**  
C.F. 93049520195 - P.I. 01466360193  
Via Sant'Antonio del Fuoco, 9/a – 26100 Cremona  
Tel. 0372/803428 – fax 0372/803448  
[protocollo@azienasocialecr.it](mailto:protocollo@azienasocialecr.it)  
[www.azienasocialecr.it](http://www.azienasocialecr.it)

*Responsabile della presente comunicazione:*  
*Il Direttore Generale*  
*Dr. Graziano Pirota*

## TUTTO CIÒ PREMESSO

l'anno 2024 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la Sede operativa di AZIENDA SOCIALE CREMONESE, sita in 26100 Cremona (CR), Via S. Antonio del Fuoco 9/a,

## TRA

Il Comune di \_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), con sede in 26 \_\_\_\_ - \_\_\_\_ (CR), in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* (di \_\_\_\_\_, anche opportunamente delegato allo scopo), domiciliato per la carica presso la sede comunale, legittimato allo scopo

## E

AZIENDA SOCIALE CREMONESE (C.F. 93049520195 – P.IVA 01466360193), con sede operativa in 26100 – Cremona (CR), Via S. Antonio del Fuoco 9/a e sede legale in 26100 - Cremona (CR), Corso Vittorio Emanuele II, n. 42, in persona del Direttore generale *pro tempore*, dott. Graziano Pirota, legittimato allo scopo,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1 – PREMESSA

La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale al presente CONTRATTO DI SERVIZIO.

### ARTICOLO 2 – SCOPO E FINALITÀ

#### 1- SCOPO

Il presente CONTRATTO DI SERVIZIO (di seguito, per brevità, “Contratto”) ha lo scopo di regolare i rapporti giuridici ed economici tra AZIENDA SOCIALE CREMONESE (di seguito, per brevità, “Azienda”), ed il singolo COMUNE aderente (di seguito, per brevità, “Comune”), che, ai sensi di legge, mantiene la titolarità della funzione dei servizi e degli interventi alla persona erogati dalla prima.

#### 2- FINALITÀ

La finalità del presente Contratto è l'erogazione delle prestazioni afferenti i Servizi alla Persona, come generalmente definiti ai sensi di Legge e indicati analiticamente nel PROTOCOLLO OPERATIVO (di seguito, per brevità, “Protocollo”), di cui all'Allegato 1, anch'esso parte integrante e sostanziale del presente contratto), perseguendo:

- a) congrui livelli di adeguatezza e di miglioramento gestionali;
- b) significativi livelli di efficacia, efficienza e ottimizzazione (economicità) dei servizi e interventi e delle risorse nella gestione associata dei Servizi sociali comunali;
- c) solidarietà finanziaria tra i Comuni aderenti;
- d) standard e prestazioni omogenei sul territorio, conformi alla normativa e alle indicazioni programmatiche regionali e nazionali, anche attraverso l'auspicabile uniformità dei regolamenti vigenti;
- e) il coordinamento dei servizi, attività, progetti, iniziative come opportunità per i Comuni aderenti di comportamenti proattivi nell'implementazione quali/quantitativa delle dovute prestazioni sociali erogate in forma singola ed associata.

#### AZIENDA SOCIALE CREMONESE

C.F. 93049520195 - P.I. 01466360193  
Via Sant'Antonio del Fuoco, 9/a – 26100 Cremona  
Tel. 0372/803428 – fax 0372/803448  
[protocollo@azienasocialecr.it](mailto:protocollo@azienasocialecr.it)  
[www.azienasocialecr.it](http://www.azienasocialecr.it)

Responsabile della presente comunicazione:

Il Direttore Generale  
Dr. Graziano Pirota

### ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Il Comune di \_\_\_\_\_ **conferisce** all'Azienda la erogazione (gestione) dei Servizi alla persona e gli interventi e progetti previsti nei PIANI DI ZONA definiti dall'Assemblea dei Sindaci ovvero dalla normativa vigente, coerentemente declinati nell'all.1.

### ARTICOLO 4 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI

Le prestazioni rese dall'Azienda sono:

- a) erogate in forma associata indistintamente a tutti i Comuni aderenti;
- b) erogate puntualmente, indicate ed espressamente richieste dal singolo Comune in aggiunta rispetto al novero delle funzioni fondamentali complessive;
- c) erogate in via personalizzata con indicazione e richiesta espressa del Comune in relazione a specifiche esigenze territoriali, continuative ovvero puntuali.

### ARTICOLO 5 – PROTOCOLLO OPERATIVO

Il Protocollo di cui all'Allegato 1 al presente Contratto, e disciplina nel dettaglio le prestazioni richieste dal Comune ed erogate dall'Azienda.

L'affidamento comunale di ulteriori prestazioni, anche ai sensi del successivo art. 8, sarà oggetto di specifica ulteriore pattuizione espressa tra le parti.

### ARTICOLO 6 – DURATA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Il presente Contratto produce effetti giuridici per **tre (3) esercizi, ossia dalla data di sottoscrizione delle parti e fino al 31/12/2026**, e non è tacitamente rinnovabile. Alla scadenza, il Contratto si intende prorogato a tutti gli effetti per un periodo massimo di tre (3) mesi entro i quali le parti si riservano ogni decisione a riguardo. La stipulazione di un nuovo contratto determina la sostituzione integrale del presente accordo.

### ARTICOLO 7 – VACANZA CONTRATTUALE

Nel caso in cui alla data di scadenza del presente accordo, ovvero nel diverso termine pattuito/comunicato, le parti, congiuntamente o disgiuntamente, decidano di non rinnovarlo/sostituirlo, assicura, se espressamente richiesto dal Comune, e avuto riguardo ai trasferimenti monetari *medio tempore* intercorsi allo scopo, l'erogazione delle prestazioni originariamente pattuite per un periodo massimo di tre (3) mesi, decorsi i quali l'erogazione stessa compete (si trasla) in via esclusiva al Comune, senza assunzione alcuna di responsabilità in capo all'Azienda.

Nel caso in cui, diversamente, si rilevino obbligazioni restitutorie in capo all'Azienda, la stessa procederà in tal senso nel termine di sessanta (60) giorni.

### ARTICOLO 8 – INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Il presente Contratto può essere integrato nelle forme dovute (ampliandone o riducendone l'oggetto) in relazione a specifiche esigenze delle parti, continuative o puntuali, successivamente concretatesi, comunicate con congruo anticipo via PEC, ovvero a seguito di mutamenti legislativi che ciò impongano.

In ogni caso, l'Azienda assicura l'erogazione delle prestazioni demandate, in conformità con gli atti della programmazione sociale locale, anche in forme diversificate.

#### AZIENDA SOCIALE CREMONESE

C.F. 93049520195 - P.I. 01466360193

Via Sant'Antonio del Fuoco, 9/a – 26100 Cremona

Tel. 0372/803428 – fax 0372/803448

[protocollo@azienasocialecr.it](mailto:protocollo@azienasocialecr.it)

[www.azienasocialecr.it](http://www.azienasocialecr.it)

Responsabile della presente comunicazione:

Il Direttore Generale

Dr. Graziano Pirotta

## **ARTICOLO 9 – RIDUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO**

Alla richiesta delle parti contraenti, trasmessa tramite PEC, di riduzione delle prestazioni qui dedotte, meglio individuate nell'allegato Protocollo, salvo diversa intesa tra le parti stesse, si darà corso con le seguenti modalità:

- a) dopo novanta (90) giorni dalla data della richiesta, per le prestazioni erogate tramite soggetto terzo (esterno all'Azienda);
- b) dopo centottanta (180) giorni dalla data della richiesta, per le prestazioni erogate direttamente dall'Azienda tramite proprio personale.

## **ARTICOLO 10 – CRITERI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI**

L'Azienda, riguardo alle attività qui delegate dal Comune, garantisce l'esecuzione del contratto e l'erogazione delle relative prestazioni nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa (tra cui, senza pretesa di esaustività: imparzialità, uguaglianza, buon andamento, razionalità operativa, logicità, aderenza ai dati di fatto risultanti dal caso concreto, proporzionalità, adeguatezza, efficacia, efficienza, economicità e speditezza).

## **ARTICOLO 11 - OBBLIGAZIONI IN CAPO ALL'AZIENDA**

In esecuzione del presente Contratto, l'Azienda è tenuta:

- a erogare le prestazioni demandate conformemente alla normativa vigente e nel rispetto degli atti di indirizzo degli organi di governance aziendale e di Ambito;
- a programmare e organizzare le prestazioni demandate;
- a manlevare il Comune, in relazione alle prestazioni demandate, di ogni danno (in)diretto che dovesse eventualmente concretarsi in capo a soggetti terzi (fruitori, altri operatori, altri terzi), garantendo adeguata copertura assicurativa;
- a garantire il rispetto del principio di economicità della gestione e dell'equilibrio economico e finanziario;
- a mettere a disposizione del Comune i propri archivi e banche dati e ogni dato e/o informazione ritenuta necessaria, relativa al caso di specie, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, in conformità alla normativa vigente;
- ad assolvere nei confronti del Comune il debito informativo, riferito al caso di specie, come descritto al successivo art. 17.

## **ARTICOLO 12 – OBBLIGAZIONI E FACOLTÀ IN CAPO AL COMUNE**

In esecuzione del presente Contratto, il Comune è tenuto:

- a corrispondere tempestivamente all'Azienda le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento della propria attività e gestione aziendale, ai sensi del successivo art. 16, il cui ammontare è puntualmente definito nell'Allegato 2 ("COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DEI COMUNI") al presente Contratto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
- a garantire il monitoraggio dei risultati prestazionali conseguiti dall'Azienda;

Il Comune mantiene la facoltà di trasferire all'Azienda:

- personale di adeguata preparazione, in relazione ad esigenze espresse e specifiche di questa, in conformità alla normativa vigente;
- beni strumentali (mobili e immobili), in comodato ovvero a titolo oneroso, funzionali all'attività dell'Azienda, in conformità alla normativa vigente.

### **AZIENDA SOCIALE CREMONESE**

C.F. 93049520195 - P.I. 01466360193

Via Sant'Antonio del Fuoco, 9/a – 26100 Cremona

Tel. 0372/803428 – fax 0372/803448

[protocollo@azienasocialecr.it](mailto:protocollo@azienasocialecr.it)

[www.azienasocialecr.it](http://www.azienasocialecr.it)

*Responsabile della presente comunicazione:*

*Il Direttore Generale*

*Dr. Graziano Pirotta*

Permanendo ai sensi di legge, per le prestazioni oggetto del presente Contratto e allegato Protocollo, la competenza istituzionale e relative responsabilità in capo al Comune, questi si impegna, preventivamente ovvero nel più breve tempo possibile, a inviare all'Azienda idonea documentazione comprovante l'assunzione dell'impegno di spesa comunale allo scopo.

Il Comune si impegna a indicare puntualmente (preventivamente) all'Azienda le ulteriori prestazioni di cui al precedente art. 4 co. 1 lett. b) e c) che intende conferirle. A fronte di una iniziale mancata indicazione delle stesse, senza espressa comunicazione comunale di relativa assunzione in proprio, l'Azienda proseguirà nell'erogazione delle prestazioni in base allo storico, ferma restando la necessità di regolare al più presto i rapporti, anche economici, tra la stessa e il Comune.

L'eventuale, successiva e scritta, conferma comunale circa il non conferimento delle citate ulteriori prestazioni, esonera l'Azienda dal doverle erogare, senza assunzione di responsabilità alcuna in capo ad essa.

Sempre per le ulteriori prestazioni di cui al precedente art. 4 co. 1 lett. c) conferite all'Azienda, il Comune si impegna a corrispondere a questa anche una quota ulteriore, quantificata e comunicata preventivamente dalla prima, correlata ai costi amministrativi di istruttoria.

#### **ARTICOLO 13 – AREE DI INTERVENTO DELL'AZIENDA**

Ferma la definizione normativa degli interventi di assistenza sociale di cui all'art. 128 del d.lgs. n. 112/1998, l'Azienda, riguardo al presente Contratto, è competente riguardo a

- area minori e famiglie;
- area fragilità e non autosufficienza;
- area pianificazione sociale territoriale;
- area amministrativa e contabile.

Detta individuazione è comunque da intendersi non tassativa, in relazione all'evoluzione fattuale e normativa di settore.

#### **ARTICOLO 14 - GESTIONE DEI SERVIZI**

In conformità con il suindicato art. 4, l'Azienda ha facoltà di stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi, funzionali al proprio scopo e in relazione alle proprie esigenze, nel rispetto della normativa vigente.

Rimane in capo all'Azienda l'attività di coordinamento, di pianificazione, di verifica e controllo delle prestazioni erogate, come responsabile-nei confronti del Comune, ai sensi del precedente art. 4.

#### **ARTICOLO 15 - REGOLAMENTI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**

La funzionalità Aziendale è garantita dal rispetto dei Regolamenti approvati dalla ASSEMBLEA CONSORTILE (COMUNI SOCI) o dal CDA, per quanto di competenza, in conformità agli indirizzi approvati dalla ASSEMBLEA DEI SINDACI.

Il funzionamento e l'organizzazione aziendale (personale, beni strumentali, risorse finanziarie) è conforme al Regolamento di organizzazione interno.

#### **ARTICOLO 16 - RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI TRA IL COMUNE E L'AZIENDA**

Il Comune, e, in generale, i Comuni aderenti, provvede al finanziamento dell'attività corrente dell'Azienda attraverso:

##### **AZIENDA SOCIALE CREMONESE**

C.F. 93049520195 - P.I. 01466360193

Via Sant'Antonio del Fuoco, 9/a – 26100 Cremona

Tel. 0372/803428 – fax 0372/803448

[protocollo@aziendasocialecr.it](mailto:protocollo@aziendasocialecr.it)

[www.aziendasocialecr.it](http://www.aziendasocialecr.it)

*Responsabile della presente comunicazione:*

*Il Direttore Generale*

*Dr. Graziano Pirota*

Prot. n. vedere segnatura laterale Pag.6 di 8

- il Fondo di Gestione annuo pro-capite (per la copertura economica della gestione aziendale), come definito dall'Assemblea dei Sindaci o dei Soci;
- il Fondo di Solidarietà annuo pro-capite (per la copertura economica dei costi dei servizi a gestione associata), come definito dall'Assemblea dei Sindaci;
- risorse proprie, in particolare nel caso di cui al suindicato art. 4 lett. b) e c), che ricomprendono sia il costo delle prestazioni che l'eventuale costo accessorio.

Le specifiche quote a carico dei singoli Comuni aderenti sono definite annualmente, previo confronto in Assemblea dei soci, secondo lo schema definito al citato Allegato 2 al presente Contratto.

Tutte le quote dovute saranno introitate dall'Azienda mediante l'emissione di note di debito, al fine di salvaguardare sia gli aspetti finanziari dei Comuni aderenti che la liquidità dell'Azienda, come definito nel citato Allegato 2, approvato annualmente dall'Assemblea dei soci e tramite recepimento da parte del CDA aziendale.

#### **ARTICOLO 17 - RENDICONTAZIONE SULLA GESTIONE DEI SERVIZI**

L'Azienda è tenuta a fornire al Comune documenti (*report*) economici e quali-quantitativi delle attività, sia in termini di previsione, di andamento e di consuntivo. Pertanto, le note di debito di cui al precedente articolo, saranno accompagnate da apposita rendicontazione che costituisce, per l'Azienda, debito informativo.

Il Comune ha la facoltà richiedere chiarimenti su questioni tecniche ed organizzative attinenti al servizio e segnalare eventuali criticità o disservizi.

#### **ARTICOLO 18 - PERSONALE**

Per l'esecuzione del presente Contratto, l'Azienda può, nel rispetto della normativa vigente, avvalersi anche di terzi "professionisti", opportunamente e adeguatamente selezionati.

#### **ARTICOLO 19 - SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

L'Azienda e il Comune si impegnano a garantire la sicurezza degli operatori negli ambienti di lavoro, collaborando tra loro e conformemente alla normativa vigente.

#### **ARTICOLO 20 – RESPONSABILITÀ**

Fermo restando quanto stabilito al suindicato art. 11, all'Azienda non può essere addossata alcuna responsabilità per danni al personale o a terzi anche causati indirettamente da inefficienze, strutturali e amministrative riconducibili in capo al Comune.

#### **ARTICOLO 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il presente Contratto si intende risolto nei casi disciplinati dal Codice civile, cui si fa integrale rinvio, in quanto applicabili, ovvero nei seguenti casi:

- a) per ritardi o interruzioni dell'attività ovvero per la carenza degli standard qualitativi in occasione dell'erogazione delle prestazioni demandate all'Azienda, e ad essa oggettivamente imputabili, che non consentano, o che, comunque, compromettano, la corretta esecuzione delle obbligazioni da essa assunte e indicate nel presente documento;
- b) per gravi e reiterate infrazioni delle pattuizioni qui contenute ovvero della normativa vigente, da parte dell'Azienda e/o del Comune, che impediscano la corretta esecuzione del presente Contratto ed esponcano controparte a rilievi giuridici, anche giudiziali, comunque denominati, impregiudicata ogni azione a tutela del patrimonio, anche d'immagine, aziendale o comunale. In tali casi, alla parte

#### **AZIENDA SOCIALE CREMONESE**

C.F. 93049520195 - P.I. 01466360193

Via Sant'Antonio del Fuoco, 9/a – 26100 Cremona

Tel. 0372/803428 – fax 0372/803448

[protocollo@aziendasocialecr.it](mailto:protocollo@aziendasocialecr.it)

[www.aziendasocialecr.it](http://www.aziendasocialecr.it)

*Responsabile della presente comunicazione:*

*Il Direttore Generale*

*Dr. Graziano Pirota*

inadempiente deve essere inviata una diffida con richiesta di chiarimenti, inottemperata la quale, ovvero valutata insufficiente la risposta, da inviare nel termine di 15 giorni dal ricevimento, si procede alla risoluzione contrattuale;

- c) per entrata in vigore di normative che disciplinano diverse modalità di erogazione/gestione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

#### **ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE**

Per ogni contestazione che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente Contratto, sarà competente il Foro di Cremona.

#### **ARTICOLO 23 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le eventuali spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente Contratto sono a carico del Comune. Il presente Contratto sarà registrato, a cura della parte che vi ha interesse, in caso d'uso.

#### **ARTICOLO 24 - NORME FINALI**

Con riferimento al presente Contratto, restano impregiudicati tutti i diritti e tutte le facoltà disciplinati dalla normativa, anche codicistica, vigente, cui si fa espresso rinvio anche per quanto qui non espressamente regolato.

**Letto, approvato e sottoscritto**

**AZIENDA SOCIALE CREMONESE  
IL DIRETTORE GENERALE**

**COMUNE DI \_\_\_\_\_  
IL SINDACO/IL RESPONSABILE del SERVIZIO**

**AZIENDA SOCIALE CREMONESE**  
C.F. 93049520195 - P.I. 01466360193  
Via Sant'Antonio del Fuoco, 9/a – 26100 Cremona  
Tel. 0372/803428 – fax 0372/803448  
[protocollo@aziendasocialecr.it](mailto:protocollo@aziendasocialecr.it)  
[www.aziendasocialecr.it](http://www.aziendasocialecr.it)

*Responsabile della presente comunicazione:  
Il Direttore Generale  
Dr. Graziano Pirotta*

Prot. n. vedere segnatura laterale Pag.8 di 8